



COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO


PROVINCIA DI VICENZA

# REGOLAMENTO GENERALE

PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI,  
CONTRIBUTI ED AUSILI FINANZIARI E  
L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI  
A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI.

(Art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241)

Approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 24 del 06.05.1993. n. 55 del 06.09.1993. n. 29.06.1994 e modificato con delibere di C.C. n. 66 del 30.11.1995 e n. 79 del 28.12.1995.



## INDICE

Pag. 04	CAPO I - NORME GENERALI
Pag. 04	Art. 1 - Finalità
Pag. 05	Art. 2 - Le varie provvidenze
Pag. 05	Art. 3 - Destinatari
Pag. 05	Art. 4 - Misura delle provvidenze
Pag. 06	CAPO II - PROVVIDENZE IN MATERIA DI ASSISTENZA SOCIALE
Pag. 06	Art. 5 - Ammissione ai servizi sociali
Pag. 06	Art. 6 - Reddito minimo vitale
Pag. 07	Art. 7 - Reddito reale del nucleo familiare
Pag. 07	Art. 8 - Misura e durata dei sussidi economici di base
Pag. 08	Art. 9 - Sussidi per casi straordinari
Pag. 08	Art. 10 - Servizio domiciliare
Pag. 10	Art. 11 - Servizio mantenimento inabili in istituto
Pag. 14	Art. 12 - Servizi soggiorni - vacanza
Pag. 15	Art. 13 - Casi urgenti ed eccezionali
Pag. 15	Art. 14 - Altri vantaggi economici
Pag. 15	Art. 15 - Interventi speciali
Pag. 15	CAPO III - PROVVIDENZE IN MATERIA DI ASSISTENZA SCOLASTICA
Pag. 15	Art. 16 - Sovvenzioni alle scuole materne
Pag. 16	Art. 17 - Soppresso
Pag. 16	Art. 18 - Ausili finanziari agli alunni
Pag. 16	Art. 19 - Altri interventi di assistenza scolastica
Pag. 17	Art. 20 - Interventi per asili nido
Pag. 17	CAPO IV - GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
Pag. 17	Art. 21 - Contributi per gli impianti sportivi non comunali
Pag. 17	Art. 22 - Utilizzazione degli impianti sportivi comunali

Pag. 17 CAPO V - CONTRIBUTI PER ESECUZIONE DI OPERE

Pag. 18 Art. 23 - Contributi per la manutenzione di strade vicinali

Pag. 18 Art. 24 - Contributi per l'ampliamento dei servizi

Pag. 18 CAPO VI - ALTRE PROVVIDENZE

Pag. 18 Art. 25 - Contributi associativi

Pag. 18 Art. 26 - Contributi per manifestazioni varie

Pag. 19 Art. 27 - Contributi per la manutenzione delle chiese e le manifestazioni religiose

Pag. 19 Art. 28 - Provvidenze per le associazioni e i gruppi

Pag. 20 Art. 29 - Contributi per iniziative specifiche

Pag. 20 Art. 30 - Contributi a seguito di convenzioni

Pag. 20 Art. 31 - Spese di rappresentanza

Pag. 21 CAPO VII - MODALITA'

Pag. 21 Art. 32 - Premessa

Pag. 21 Art. 33 - Documentazione per i servizi sociali

Pag. 21 Art. 34 - Documentazione per gli altri benefici

Pag. 23 Art. 35 - Istruttoria

Pag. 23 Art. 36 - Erogazione dei contributi

Pag. 23 CAPO VIII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Pag. 23 Art. 37 - Norme generali

Pag. 24 Art. 38 - Sostituzione di atti e regolamenti

CAPO I - NORME GENERALI

ART. 1 - FINALITA'

Con il presente regolamento il Comune, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, disciplina la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, in relazione a quanto previsto dall'art. 12 della legge 07.08.1990, n. 241, che stabilisce:

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1".

Oltre a soddisfare la prescrizione legislativa, il presente regolamento si ispira a principi di trasparenza ed imparzialità ed ha come fini l'aiuto dei soggetti economicamente più deboli ed il sostegno di tutte le attività finalizzate alla promozione umana ed alla crescita culturale e civile della comunità.

Gli interventi di assistenza e sicurezza sociale del Comune sono principalmente finalizzati:

- a) alla protezione e tutela del bambino;
- b) alla protezione e tutela dei minori e dei giovani in età evolutiva;
- c) all'assistenza, protezione e tutela degli anziani;
- d) all'assistenza, sostegno e tutela dei cittadini inabili;
- e) alla promozione dell'inserimento sociale, scolastico e lavorativo di soggetti handicappati;
- f) alla prevenzione e al recupero delle tossicodipendenze;
- g) alla prestazione di forme di assistenza a persone e famiglie che si trovano momentaneamente in particolari condizioni di disagio economico e sociale, finalizzando gli interventi alla normalizzazione delle situazioni eccezionali affrontate ed al reinserimento sociale e produttivo delle persone assistite.

Per conseguire tale finalità il Comune provvede:

- a) all'attivazione delle istituzioni comunali che sono e saranno previste dallo Statuto, preposte a realizzare gli obiettivi individuati dal precedente comma;
- b) al sostegno, valorizzazione e sviluppo delle altre istituzioni pubbliche e private che, senza fine di lucro, abbiano per scopo ed operino concretamente per realizzare gli interventi

- di cui al precedente comma;
- c) alla valorizzazione e sviluppo delle forme organizzate di volontariato che abbiano per fine e concretamente operino per realizzare gli interventi di cui sopra;
  - d) ad interventi diretti in tutti i casi nei quali l'urgenza o per la particolare condizione dei richiedenti, non sia possibile avvalersi delle istituzioni ed associazioni di cui alle lettere precedenti.

## ART. 2 - LE VARIE PROVVIDENZE

Le sovvenzioni ad enti, i contributi per lo svolgimento di attività ed i sussidi a favore di persone fisiche consistono nella corresponsione di somme di denaro.

Altri vantaggi economici possono essere concessi attraverso:

- a) la consegna dei buoni viveri;
- b) l'anticipazione di somme di denaro a favore di associazioni e di privati in situazione di contingente necessità o di bisogno;
- c) la prestazione di servizi con mezzi e/o personale comunale o convenzionato;
- d) la concessione di beni in uso, in comodato o con altro tipo di contratto;
- e) altre forme riconducibili a quelle precedenti.

Gli interventi previsti dalle lettere c), d), e) del comma 2 possono essere effettuati a titolo gratuito oppure con recupero parziale della spesa o del corrispettivo.

## ART. 3 - DESTINATARI

Sono destinatari delle provvidenze previste dall'articolo 2:

- a) le persone fisiche;
- b) gli enti privati e le associazioni con o senza personalità giuridica;
- c) gli enti pubblici ed a rilevanza pubblica, ivi compresi gli enti pubblici associativi, quali le organizzazioni sindacali, gli enti ecclesiastici, i patronati ecc.

## ART. 4 - MISURA DELLE PROVVIDENZE

Le provvidenze sono determinate in rapporto al rilievo di interesse generale dell'attività beneficiata, svolta dagli enti tenuto anche conto del numero delle persone interessate, nonché alle necessità alle condizioni e alle possibilità economiche dei

destinatari e per le persone fisiche anche degli obbligati ai sensi dell'art. 433 e seguenti del codice civile.

## CAPO II - PROVVIDENZE IN MATERIA DI ASSISTENZA SOCIALE

### Art. 5 - AMMISSIONE AI SERVIZI SOCIALI

Il Comune con i servizi di assistenza sociale nell'ambito e nel rispetto della L.R. 15 dicembre 1982, n. 55, intende garantire alla popolazione condizioni di vita civile e dignitosa, che permettano di superare l'emarginazione causata da insufficienti possibilità economiche e particolari condizioni psico-fisiche.

Per l'ammissione ai servizi di assistenza sociale è necessario che:

- a) il richiedente ed il suo nucleo familiare siano residenti nel Comune;
- b) i componenti del nucleo familiare non siano proprietari di beni immobili oltre all'alloggio adeguato alle esigenze familiari o automezzi non strettamente necessari; c) non vi siano obbligati agli alimenti in grado di provvedere.

Il proprietario di beni immobili, di cui alla precedente lettera b), il cui reddito di qualsiasi tipo sia inferiore al minimo vitale determinato ai sensi dell'articolo 6 del presente regolamento, può essere ammesso ai servizi economici solo se con atto scritto si impegna a rimborsare al Comune la somma richiesta.

Nel caso in cui vi siano persone tenute agli alimenti, che pur avendone la possibilità non vi provvedano o vi provvedano parzialmente, il Comune può erogare i servizi di assistenza sociale solo eccezionalmente, riservandosi comunque il diritto di rivalsa sugli obbligati ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile e di segnalazione della circostanza all'autorità giudiziaria semprechè ciò non si dimostri in grave contrasto con la possibilità di soluzione psico-sociale del problema.

### ART. 6 - REDDITO MINIMO VITALE

Il reddito minimo vitale è quello ritenuto necessario per la soddisfazione minima dei bisogni fondamentali della alimentazione, dell'abbigliamento, dell'igiene e del benessere psico-fisico della persona, ed è calcolato su una quota base mensile pari alla pensione minima per i lavoratori erogata dall'I.N.P.S.

Il reddito minimo vitale della persona sola è pari al 120%

della quota base.

Il minimo vitale del nucleo familiare si calcola sommando:

- a) per il capo famiglia il 100% della quota base;
- b) per il secondo componente il 70% della quota base;
- c) per ciascuno degli altri familiari il 20% della quota base.

Per i familiari diversi dal capofamiglia e dal coniuge che hanno figli a carico viene calcolata una somma pari al 100% della quota base.

Per i componenti del nucleo familiare che per malattia o minorazione non siano in grado di provvedere senza l'altrui aiuto alle funzioni fisiologiche vitali, viene calcolata una somma pari al 150% in sostituzione della sua quota base.

Il canone di locazione va aggiunto nel suo reale ammontare, purchè non superi il 60% della quota base; anche le spese di riscaldamento vanno calcolate nel loro effettivo ammontare fino ad un massimo annuo pari alla quota base mensile.

La composizione del nucleo familiare viene rilevata d'ufficio.

Per i componenti del nucleo familiare che si rifiutino di accettare un lavoro adeguato verrà diminuito il minimo vitale, calcolato ai sensi dei precedenti commi, di un importo pari alla corrispondente quota.

#### ART. 7 - REDDITO REALE DEL NUCLEO FAMILIARE

Il reddito familiare è determinato dalla somma dei redditi di qualsiasi tipo, compresi gli alimenti, percepiti mensilmente dai vari componenti del nucleo familiare.

Nel caso in cui il reddito non sia documentato si può procedere ad accertamenti e deduzioni.

#### ART. 8 - MISURA E DURATA DEI SUSSIDI ECONOMICI DI BASE

L'ammontare del sussidio di base mensile è determinato dalla differenza tra il minimo vitale, calcolato ai sensi dell'articolo 6, ed il reddito reale del nucleo familiare.

Se la differenza è inferiore a lire 50.000, il sussidio è pari a tale somma.

La durata del sussidio viene fissata per un periodo non superiore ad un anno per volta; l'incombenza per il rinnovo è affidata all'ufficio servizi sociali del Comune, su richiesta dell'interessato.

Il beneficiario ha l'obbligo, pena la decadenza del beneficio, di denunciare tempestivamente gli aumenti del reddito superiori al 10 per cento.



## ART. 9 - SUSSIDI PER CASI STRAORDINARI

In attuazione dell'art. 32 primo comma della Costituzione il Comune garantisce cure gratuite agli indigenti.

Il Comune può erogare sussidi a carattere continuativo o una tantum:

- a) per le cure costose e prolungate e medicinali i cui costi non siano sostenuti in tutto o in parte da altri enti;
- b) per la custodia temporanea di minori, anziani e inabili;
- c) per l'affido eterofamiliare di minori;
- d) per il trasporto necessario all'accesso a servizi o a prestazioni di persone disabili;
- e) per la fornitura di attrezzature o per la esecuzione di lavori indispensabili alla vita domestica;
- f) per opere di miglioramento delle condizioni degli alloggi ed in particolare di eliminazione delle barriere architettoniche, non coperte da altri contributi;
- g) per onoranze funebri decorose;
- h) per l'acquisto di protesi ed ausili;
- i) per altre necessità straordinarie, da documentare con certificazioni, fatture, attestazioni o quant'altro sia idoneo.

Per determinare la misura del contributo a fronte di spese una tantum, si rapporta ad anno l'ammontare del minimo vitale e del reddito familiare del richiedente.

Se il reddito familiare è inferiore al minimo vitale la misura del sussidio può coprire l'intera spesa da sostenere, nel caso contrario l'intervento non può superare la differenza tra l'ammontare della spesa e la parte del reddito reale che supera il minimo vitale.

## ART. 10 - SERVIZIO DOMICILIARE

Il servizio domiciliare svolto dal Comune ha lo scopo di favorire la permanenza nella propria abitazione delle persone che abbiano perduto, in parte o interamente, l'autosufficienza o che presentino rischi di emarginazione anche al fine di evitarne il ricovero in istituto o gravi forme di disagio/disattamento.

Il servizio è rivolto alle persone le cui esigenze non siano o non possano essere soddisfatte da parenti o da volontari, nè da prestazioni di terzi a pagamento anche con il concorso del Comune.

Il servizio domiciliare può fornire le seguenti prestazioni:

- a) pulizia e igiene della persona;
- b) aiuto domestico;
- c) servizio mensa;
- d) servizio di lavanderia a domicilio;

- e) servizio trasporto e accompagnamento;
- f) visite domiciliari di socializzazione;
- g) disbrigo di pratiche e piccole commissioni;
- h) svolgimento di altre minute attività fuori e nella abitazione dell'assistito;
- i) ogni altra prestazione idonea a consentire il mantenimento dell'assistito nella vita di relazione.

Il servizio è gratuito se il bisognoso ha un reddito inferiore al minimo vitale e sussistono le condizioni previste dall'articolo 5, comma 2°.

Previa relazione dell'ufficio servizi sociali, possono essere ammesse al servizio di assistenza domiciliare, a pagamento, le persone che versino in una condizione di particolare gravità psico-sociale e che abbiano un reddito superiore al minimo vitale oppure beni immobili.

La partecipazione alla spesa avviene come segue: per le persone sole o i componenti del nucleo familiare, fruitori del servizio domiciliare, si computa ai fini del calcolo del minimo vitale, la percentuale del 200% anziché quella prevista dall'art. 6.

Il servizio è gratuito fino al limite del minimo vitale (della persona sola o del nucleo familiare) ed è erogato con recupero della spesa in misura percentuale pari al maggior reddito in caso di superamento del limite (es. se il reddito del singolo o del nucleo richiedente supera m.v. del 20%, lo stesso richiedente pagherà il 20% del costo effettivo del servizio domiciliare).

Nella valutazione globale dello stato di bisogno dell'utente sarà tenuto debito conto della possibile disponibilità anche economica, dei tenuti agli alimenti.

Il reddito mensile dell'assistito che partecipa alla spesa del servizio non può comunque scendere sotto la soglia del minimo vitale.

Il costo del servizio di assistenza domiciliare è fissato annualmente dalla giunta comunale.

L'ammissione alle prestazioni del servizio domiciliare è stabilita dalla Giunta Comunale per una durata non superiore ad un anno per volta, tenendo conto:

- a) delle richieste dell'utente;
- b) delle sue condizioni e dei suoi bisogni;
- c) della disponibilità operativa del servizio.

L'ammissione al servizio con partecipazione alla spesa può essere revocata, con preavviso di almeno trenta giorni, qualora si riduca la disponibilità operativa del servizio oppure sopraggiungano richieste di non abbienti o di casi più gravi non altrimenti risolvibili.

*penale per chi non avverte  
in tempo.*

## ART. 11 - SERVIZIO MANTENIMENTO INABILI IN ISTITUTO

Il servizio mantenimento inabili offre alle persone che non riescano a vivere autonomamente nel proprio ambiente la possibilità di essere ricoverate in istituto, pur non avendo mezzi finanziari sufficienti per pagare la retta richiesta.

Il Comune si impegna a pagare la retta nella misura non assunta da altri enti o istituzioni.

Il ricoverato concorre al pagamento della retta con il suo reddito anche derivante da pensione, salvo la quota per le piccole spese personali fissate annualmente dalla giunta comunale in conformità a quanto stabilito dalla Regione.

Per quanto riguarda gli interventi economici dei parenti per l'inserimento dei congiunti in strutture protette, ci si adegua alla tabella che segue, la quale tiene conto di varie necessità tra le quali:

- garantire all'eventuale coniuge non ricoverato una disponibilità economica per una dignitosa esistenza;
- non aggravare il rapporto psicologico-relazione con il ricoverato;
- omogeneizzare il prelievo su base percentuale, tenendo conto del rapporto parentale, riferita al bisogno dell'anziano e alle condizioni economiche di chi somministra il contributo.

L'onere a carico dei tenuti agli alimenti può essere ridotto, sulla base di provate gravi situazioni socio-familiari, oppure elevato, sulla base di provate situazioni di particolari capacità economiche.

I tenuti alla partecipazione al pagamento della retta per il mantenimento del congiunto ricoverato sono individuati dall'art. 433 del C.C., sostituito dall'art. 168 della Legge 19.05.1975 n. 151, e dall'art. 437 del C.C..

Il servizio viene erogato finchè dura il ricovero.

Nel caso in cui vi siano obbligati, che pur avendone la possibilità, non provvedano o provvedano parzialmente, si applica l'ultimo comma dell'art. 5 del presente regolamento.

TABELLA PER IL CALCOLO DEL CONTRIBUTO A CARICO DEI RICHIEDENTI IL RICOVERO IN ISTITUTO E DEI LORO PARENTI TENUTI AGLI ALIMENTI

1 CONIUGE	2 FIGLI - GENITORI												
<p>Viene garantito al coniuge non ricoverato:  <u>1 volta il m.v. riferito</u> capo famiglia <u>solo</u> + il fitto fino a un tetto max di £. 500.000 a £. 100.000 forfettarie per abitazione di proprietà.</p>	<p>QUOTA FRANCA ESENTE rappresentata dai livelli previsti dalla tabella di m.v.</p>												
<p>La differenza tra la sommatoria dei redditi del coniuge e la quota garantita, viene versata all'Istituto</p>	<p>F I N O all'imponibile al netto della Quota Franca di:</p> <table border="0"> <tr> <td>£.</td> <td>1.000.000</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>da £. 1.000.000</td> <td>a 2.000.000</td> <td>20%</td> </tr> <tr> <td>da £. 2.000.000</td> <td>a 3.000.000</td> <td>30%</td> </tr> <tr> <td>oltre</td> <td>£.3.000.000</td> <td>60%</td> </tr> </table>	£.	1.000.000	10%	da £. 1.000.000	a 2.000.000	20%	da £. 2.000.000	a 3.000.000	30%	oltre	£.3.000.000	60%
£.	1.000.000	10%											
da £. 1.000.000	a 2.000.000	20%											
da £. 2.000.000	a 3.000.000	30%											
oltre	£.3.000.000	60%											

3

4

GENERI - NUORE - SUOCERI	FRATELLI - SORELLE - NIPOTI
QUOTA FRANCA ESENTE rappresentata dai livelli previsti dalla tabella di m.v.	QUOTA FRANCA ESENTE rappresentata dai livelli previsti dalla tabella di m.v.
F I N O all'imponibile al netto della Quota Franca di:	F I N O all'imponibile al netto della Quota Franca di:
£.                    1.000.000    6%	£.                    1.000.000    6%
da £.1.000.000 a 2.000.000    12%	da £.1.000.000 a 2.000.000    10%
da £.2.000.000 a 3.000.000    24%	da £.2.000.000 a 3.000.000    20%
oltre                £.3.000.000    30%	oltre                £. 3.000.000    30%

## NOTE APPLICATIVE:

1. Ai fini della determinazione del reddito di minimo vitale i componenti del nucleo familiare saranno: i tenuti agli alimenti e i familiari a carico. L'ammontare viene determinato scomponendo il nucleo familiare sulla base del reddito e del grado di parentela; il Fitto è ripartito in parti uguali tra i componenti del nucleo che lavorano o che percepiscono reddito da pensione.

2. L'onere a carico dei tenuti agli alimenti, determinato con la presente Tabella, può essere variato nel seguente modo: ridotto, sulla base di provate gravi situazioni socio-familiari, oppure elevato sulla base di provate situazioni di particolari capacità economiche.

3. La Tabella di cui sopra si applica per i parenti a reddito da lavoro dipendente; per le altre situazioni l'ufficio competente provvederà ad elaborare una proposta da sottoporre alla Giunta Comunale sulla base imponibile desunta dalle dichiarazioni dei redditi, salvo acquisizione di ulteriori elementi di valutazione.

4. In caso di inserimento del secondo coniuge o altro familiare, il contributo dei tenuti agli alimenti è aumentato del 25%, salvo eventuali variazioni per particolari situazioni socio-familiari.
5. La rata del mutuo per la casa è equiparata al canone di affitto.
6. La quota di partecipazione al pagamento della retta da parte dei tenuti agli alimenti, già determinata, aumenta annualmente in relazione alla percentuale di aumento della retta applicata dall'Istituto ospitante (indicizzazione annua del contributo-retta).
7. L'utente ricoverato con retta a parziale carico del Comune ha l'obbligo di contribuire al pagamento della retta mediante il versamento di tutti i redditi percepiti (anche quelli non assoggettabili all'IRPEF, ad es. rendite Inail, pensioni di guerra, indennità di accompagnamento, pensione di invalidità civile o assegno di inabilità).  
Per la Quota Franca da lasciare all'ospite per le spese personali si fa riferimento per ora alla Delibera di Giunta n. 200, del 02.06.1992, esecutiva.
8. La colonna n. 1 non viene applicata quando ci sono figli conviventi che possono assicurare il sostentamento al genitore non ricoverato.
9. Alla revisione della quota di partecipazione al pagamento della retta si procede d'Ufficio o su istanza dell'interessato qualora intervengano modifiche della situazione economico-patrimoniale familiare (revisione ogni 3 - 5 anni).
10. Per quanto concerne i tenuti agli alimenti si evidenzia che l'indennità di accompagnamento percepita da handicappati o invalidi civili non conviventi, non è considerata ai fini della determinazione del reddito, così come altri proventi strettamente personali, non reversibili come le rendite Inail, le pensioni di guerra e altre indennità di risarcimento.
11. Se il ricoverando risulta proprietario di immobili, tale condizione esenterebbe il Comune dall'obbligo di intervenire con assunzione degli oneri assistenziali a proprio carico. Qualora ciò non fosse possibile perchè le risorse economiche dell'assistito non sono immediatamente disponibili e i tenuti agli alimenti non sono in grado di coprire gli oneri derivanti dal ricovero del congiunto, l'Amministrazione provvede comunque al ricovero dell'anziano e nel contempo individua le soluzioni più vantaggiose per rivalersi sulle proprietà esistenti (cessioni

di diritti reali sull'immobile; vendita condizionata al mancato pagamento da parte degli eredi del credito maturato dal Comune; alienazione a fronte di rendita vitalizia, donazione, locazione con facoltà di subaffitto ecc.).

## ART. 12 - SERVIZI SOGGIORNI - CLIMATICI

### a) Servizio soggiorni climatici per anziani.

Il servizio ha lo scopo di consentire ad anziani autosufficienti di usufruire di periodi di soggiorno climatico (montagna - mare - laghi, ecc.) durante il periodo primavera - estate - autunno.

Il servizio suddetto può essere rivolto anche a favore di minori, quale momento integrativo del processo educativo. Di norma detto servizio verrà attuato nel quadro di una politica unitaria e interdisciplinare delle attività, coinvolgendo gli organismi delle scuole, sportivi e culturali.

I servizi per le vacanze di anziani e minori e teso a realizzare e consolidare processi di socializzazione, di riabilitazione fisica e psichica e a creare occasione di svago.

Ogni anno l'iniziativa dovrà essere convenientemente pubblicizzata mediante avvisi pubblici.

L'Amministrazione Comunale fissa annualmente la quota di partecipazione ad ogni soggiorno recuperandola dai partecipanti. Potranno essere erogati contributi a coloro che ne faranno richiesta e rientrano nelle condizioni di assistibilità di cui all'art. 9.

L'Amministrazione comunale può organizzare il servizio in collaborazione con altri Comuni. In tal caso la normativa di partecipazione e contribuzione viene stabilita di comune accordo.

### b) Soggiorni climatici per disabili.

Il Comune può autorizzare soggiorni individuali o di gruppo organizzati da Enti, Associazioni o privati, a singoli cittadini in stato di disabilità o di invalidità che necessitano di un accompagnatore.

In deroga ai requisiti per l'ammissione ai servizi sociali previsti dall'art. 5 del presente Regolamento, potrà essere riconosciuta una contribuzione da parte del Comune anche in caso di possesso di beni immobili quando questi risultino necessari al soddisfacimento dei bisogni primari del nucleo familiare del disabile.

Per quanto riguarda l'entità del contributo si osserveranno le disposizioni indicate nell'art. 10, comma 6.

Nella domanda di ammissione al contributo deve essere allegata una certificazione medica attestante che la persona non è in grado di provvedere autonomamente ai propri bisogni. La liquidazione del contributo avverrà a soggiorno compiuto su presentazione della documentazione delle spese sostenute.

### ART. 13 - CASI URGENTI ED ECCEZIONALI

Nei casi urgenti ed eccezionali il sindaco può disporre con provvedimento scritto la concessione di buoni viveri o di somme di denaro attraverso l'economato, o di altri ausili, compreso il servizio di assistenza domiciliare, a favore di persone fisiche in stato di bisogno.

La Giunta Comunale nella prima seduta utile provvederà a liquidare la spesa, anche integrando e dando continuità all'intervento se ne ricorrano le condizioni.

### ART. 14 - ALTRI VANTAGGI ECONOMICI

Il Comune può anticipare somme, con obbligo di restituzione, a favore di persone aventi reddito superiore al minimo vitale che versino in situazione di contingente necessità o di bisogno.

Per favorire la socializzazione e l'inserimento lavorativo di persone bisognose, il Comune può stipulare convenzioni con enti, istituzioni, cooperative e privati e può assumere ogni spesa necessaria, nel rispetto dell'art. 9 del presente regolamento.

In occasione di calamità naturali il Comune può offrire ai disastri aiuti in denaro, viveri, medicinali ed altri beni di prima necessità, anche aderendo ad iniziative umanitarie, e può farsi promotore e garante della raccolta degli stessi beni presso la popolazione.

### ART. 15 - INTERVENTI SPECIALI

I contributi economici a favore degli hanseniani e dei loro familiari sono stabiliti dalla legge 31 marzo 1980, n. 126, e successive modificazioni.

Per l'eliminazione delle barriere architettoniche è disposta l'erogazione dei contributi previsti dalla legge 9 gennaio 1989, n. 13, modificata con la legge 27 febbraio 1989, n. 62.

Gli interventi a favore degli immigrati italiani dall'estero, sono regolamentati dalla legge regionale 30 gennaio 1990, n. 9, quelli a favore degli immigrati la legge di conversione 28 febbraio 1990, n. 39.

## CAPO III - PROVVIDENZE IN MATERIA DI ASSISTENZA SCOLASTICA

### ART. 16 - SOVVENZIONI ALLE SCUOLE MATERNE

L'Amministrazione comunale riconosce il ruolo educativo e



sociale delle scuole materne statali e non statali e, nella pluralità delle strutture esistenti, viene garantita la libera scelta delle famiglie.

I rapporti con le scuole materne sono regolati da apposite convenzioni approvate dal Consiglio Comunale.

Nelle predette convenzioni vengono definiti criteri e modalità per lo svolgimento del servizio nonché le condizioni per la concessione di contributi ordinari di gestione.

Il Comune può concorrere alle spese di straordinaria manutenzione, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione o ampliamento degli immobili adibiti a scuola. A tal fine, entro il 30 settembre, le scuole presentano istanza corredandola con il preventivo analitico dell'intervento.

L'ammontare del contributo e le modalità di erogazione saranno stabilite dalla Giunta Comunale in relazione all'importanza dell'intervento e alle disponibilità finanziarie di bilancio. L'entità del contributo non potrà comunque superare la misura massima del 5 per mille delle spese correnti previste nel Bilancio Comunale e la spesa dovrà essere ritenuta congrua dall'Ufficio Tecnico Comunale.

- ART. 17 -

- soppresso -

#### ART. 18 - AUSILI FINANZIARI AGLI ALUNNI

Per facilitare l'assolvimento dell'obbligo scolastico e la prosecuzione degli studi da parte degli studenti capaci e meritevoli, il Comune concede sussidi alle famiglie che presentino istanza, di regola entro il 30 settembre di ogni anno, per l'acquisto di libri e materiale scolastico e per le spese di mensa e trasporto, secondo le norme previste in materia di assistenza sociale dall'articolo 9 del presente regolamento.

In casi particolarmente bisognevoli di tutela la quota base del reddito minimo vitale viene aumentata di due quinti.

#### ART. 19 - ALTRI INTERVENTI DI ASSISTENZA SCOLASTICA

Il Comune dispone annualmente l'elargizione di contributi o l'acquisto diretto di beni in favore delle scuole elementari e medie statali sulla base di programmi di attività o di necessità particolari presentati di regola entro il 31 ottobre.

Possono essere attribuiti contributi anche ai comitati genitori delle scuole elementari e delle scuole medie che svolgano attività a favore della generalità degli alunni,

concordate con il Comune e con i competenti organi scolastici, fino ad un massimo del disavanzo annuale del loro bilancio, comunque non superiore alla metà dei contributi concessi alle scuole.

#### ART. 20 - INTERVENTI PER ASILI NIDO

Le disposizioni di questo capo hanno efficacia, in quanto applicabili, anche per Asili Nido.

### CAPO IV - GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

#### ART. 21 - CONTRIBUTI PER GLI IMPIANTI SPORTIVI NON COMUNALI

L'attività sportiva, oltre a rappresentare un importante momento di socializzazione, concorre alla crescita morale e civile dei giovani e al mantenimento della forma fisica di tutta la popolazione.

Al fine di mantenere in esercizio gli impianti di cui al presente articolo il Comune può stipulare una convenzione con i proprietari, che ne garantisca l'utilizzo a tutti i cittadini ed alle associazioni, senza distinzioni.

#### ART. 22 - UTILIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

Il Comune può concedere l'utilizzazione dei propri impianti sportivi e delle palestre alle società ed ai gruppi, fissandone l'eventuale contribuzione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

La contribuzione può essere modulata in base alla tipologia di attività svolta dalla società ed ai destinatari dell'attività stessa.

Gli impianti possono essere dati in gestione alle società e gruppi previo stipula di apposita convenzione.

Il Comune può autorizzare le società sportive ad effettuare migliorie e lavori di straordinaria manutenzione agli impianti sportivi comunali contribuendo fino alla integrale copertura delle spese.

Quanti altri, al di fuori dei casi sopra contemplati, richiedano di usufruire in via continuativa degli impianti sportivi comunali, dovranno corrispondere il prezzo stabilito dalla Giunta Comunale.

### CAPO V - CONTRIBUTI PER ESECUZIONI DI OPERE

ART. 23 - CONTRIBUTI PER LA MANUTENZIONE DI STRADE PRIVATE FUORI DAI CENTRI ABITATI AD USO PUBBLICO.

Il Comune può contribuire alla manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade private fuori dai centri abitati ad uso pubblico con una somma di importo fino al 50% (per cento) della spesa totale, ritenuta congrua dall'Ufficio Tecnico Comunale, e certificata a consuntivo dalla fattura.

Il contributo può essere concesso anche sotto forma di fornitura o prestazione di manodopera, purché di norma sia rispettata la percentuale di contribuzione stabilita al comma precedente.

ART. 24 - CONTRIBUTI PER L'AMPLIAMENTO DEI SERVIZI

Nei limiti e modalità fissati dall'art. 23, il Comune può contribuire alle spese per la costruzione di opere pubbliche o servizi da parte di Enti e Associazioni che non abbiano finalità di lucro. Possono inoltre essere ammesse ad usufruire di contributi quelle opere o servizi che abbiano un interesse pubblico immediato o che ne abbiano la prospettiva, sempreché ciò sia certificato dall'Ufficio Tecnico comunale con motivato parere.

CAPO VI - ALTRE PROVVIDENZE

ART. 25 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI

Il Comune, in aggiunta alle associazioni nazionali, può aderire ad altre associazioni di enti locali.

I contributi associativi, ordinari e straordinari, deliberati dagli organi statuari, sono corrisposti, di norma, entro l'esercizio cui si riferiscono.

Entro il 31 ottobre di ogni anno o comunque nel termine previsto dallo statuto, il Comune può recedere dalla associazione restando escluso dall'obbligo del contributo per l'anno successivo.

ART. 26 - CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI VARIE

Il Comune può concorrere alle spese per l'organizzazione di celebrazioni, anniversari e manifestazioni patriottiche, pur se si svolgono fuori del territorio comunale; può erogare contributi straordinari per il recupero, la costruzione o la ricostruzione di manufatti che rivestano grande importanza storica e che abbiano attinenza con le vicende della comunità locale, anche se posti fuori del territorio.

## ART. 27 - CONTRIBUTI PER LA MANUTENZIONE DELLE CHIESE E LE MANIFESTAZIONI RELIGIOSE

Oltre ai contributi posti a carico del Comune dalla legge regionale 20 agosto 1987, n. 44, le parrocchie ed altre comunità religiose possono ottenere contributi per opere indifferibili di manutenzione e conservazione degli edifici aperti al culto nella misura massima del cinque per mille delle spese correnti previste nel bilancio comunale, da suddividere in proporzione ai relativi costi.

La richiesta deve essere presentata entro il 30 settembre di ogni anno.

## ART. 28 - PROVVIDENZE PER LE ASSOCIAZIONI E I GRUPPI

Il Comune sostiene gli enti, le associazioni, i comitati, i gruppi, le cooperative, che operano senza scopo di lucro nel territorio comunale nel campo culturale, ricreativo, sportivo, sociale, socio-sanitario e nella promozione delle attività economiche, e dispone la erogazione di provvidenze in loro favore.

Le sovvenzioni annuali costituiscono riconoscimento dell'attività svolta e non potranno in ogni caso superare l'ammontare del disavanzo dell'associazione, comitato, gruppo, cooperativa, risultante dal consuntivo dell'anno precedente.

Il Comune può anche erogare benefici ad enti, associazioni, gruppi, cooperative a carattere nazionale, provinciale o comprensoriale, operanti nel campo socio-sanitario.

Il Comune può dare in comodato, concedere in uso o mettere comunque a disposizione gratuita immobili o locali di sua proprietà per le sedi degli enti, delle associazioni, dei gruppi e delle cooperative ed assumere le relative spese di illuminazione e riscaldamento a carico del proprio bilancio; una convenzione fissa la durata dell'uso e stabilisce le modalità di controllo sulla utilizzazione del bene, le cause di risoluzione del rapporto e le modalità di autorizzazione ad apportare modificazioni o addizioni al bene. Il Comune può, se non dà sovvenzioni ordinarie, concorrere nelle spese degli enti, associazioni, gruppi e cooperative per la locazione dei locali altrimenti ottenuta, fatto salvo il limite di spesa stabilito dal Comma 5°.

Qualora vengano svolte attività di volontariato, soprattutto in campo ecologico o di recupero di manufatti storici che si risolvano a vantaggio concreto degli interessi del Comune, vengono assegnati contributi che, a prescindere dalla situazione economico-finanziaria dell'associazione o del gruppo agente, possono arrivare fino al massimo del 70 per cento dell'eventuale

costo che sarebbe stato affrontato dal Comune per raggiungere lo stesso risultato; l'attività deve essere concordata preventivamente con l'Amministrazione Comunale e l'erogazione del contributo è effettuata a risultato raggiunto.

Il Comune può autorizzare l'allacciamento temporaneo forfettizzato delle luminarie attivate da associazioni o gruppi privati per le festività natalizie o per altre circostanze, sostenendo le spese di consumo dell'energia elettrica.

A favore delle associazioni e dei gruppi il sindaco può mettere a disposizione gratuita per brevissimi periodi strutture comunali, aree, beni od anche il personale occorrente, quando l'attività da svolgere sia a rilievo sociale o di pubblico interesse.

#### ART. 29 - CONTRIBUTI PER INIZIATIVE SPECIFICHE

Il Comune può patrocinare, mediante la concessione di contributi, le manifestazioni artistiche, culturali, ricreative, ecologiche, sportive e turistiche, le fiere e le mostre.

In alternativa a quanto previsto dal 1° comma, l'amministrazione comunale può contribuire alle varie iniziative anche fornendo manifesti, locandine, depliant, stampati ed altro materiale tipografico e di cancelleria.

#### ART. 30 - CONTRIBUTI A SEGUITO DI CONVENZIONI

Sono corrisposti contributi a fronte di convenzioni volte ad una maggiore utilizzazione o migliore funzionalità di strutture non comunali di rilievo pubblico, qualora esse risultino accessibili alla collettività e svolgano una funzione di supplenza o di integrazione degli impianti del Comune.

Anche per l'erogazione di contributi finalizzati alla realizzazione di iniziative che abbiano carattere di continuità occorre stipulare una preventiva convenzione.

La convenzione fissa i rapporti e gli obblighi tra gli enti, le associazioni ed il Comune e determina la misura del contributo, che dovrà essere adeguato al costo e al valore della iniziativa ed al suo effettivo riscontro in termini di godimento da parte della collettività senza alcuna discriminazione.

#### ART. 31 - SPESE DI RAPPRESENTANZA

Per mantenere e rafforzare il proprio prestigio, il Comune assume spese per l'acquisto di beni e servizi, quali:

- a) omaggi, pranzi, servizi di trasporto con propri automezzi per ospiti illustri o rappresentanti di enti o uffici pubblici;
- b) servizi di ristoro, in occasione di particolari avvenimenti o

- ricorrenze;
- c) premi (coppe, medaglie, libri, ecc.) per manifestazioni sportive o altri speciali avvenimenti, o per il riconoscimento di meriti derivanti da un servizio comunque svolto nella comunità.

#### CAPO VII - MODALITA'

##### ART. 32 - PREMESSA

I benefici previsti dall'articolo 1 sono erogati su istanza degli interessati o su iniziativa del Comune, anche a favore di enti pubblici per attività riconducibili alle materie contemplate dal presente regolamento.

##### ART. 33 - DOCUMENTAZIONE PER I SERVIZI SOCIALI

Per ottenere le provvidenze di assistenza sociale occorre presentare domanda sottoscritta dall'interessato, conforme al modello predisposto dal Comune, corredata, se in possesso, dalla seguente documentazione:

- a) ultima dichiarazione dei redditi dei componenti del nucleo familiare;
- b) ultime buste paga;
- c) libretti di pensione;
- d) ricevute del pagamento del canone di locazione o dichiarazione sostitutiva.
- e) cartellini rosa dei disoccupati.

Il Comune può di volta in volta chiedere altri documenti che ritenga necessari.

Per essere ammessi ai sussidi per casi straordinari il richiedente deve comunque presentare i documenti e le certificazioni comprovanti il bisogno.

La documentazione prodotta può essere integrata da accertamenti effettuati dall'ufficio servizi sociali e dal comando dei vigili urbani. Gli accertamenti possono riguardare:

- a) ricerche catastali sulle proprietà dei componenti del nucleo familiare del richiedente;
- b) ricerche presso enti e uffici pubblici (I.N.P.S., Prefettura, U.L.S.S.);
- c) accertamenti presso l'abitazione per la valutazione del tenore di vita della famiglia del richiedente.

##### ART. 34 - DOCUMENTAZIONE PER GLI ALTRI BENEFICI

Chi è interessato ad ottenere i benefici previsti dal

presente regolamento, diversi da quelli di cui all'articolo 31, deve presentare al Comune istanza che contenga tutti gli elementi utili all'istruttoria, desumibili dalle norme di ciascun settore di intervento.

Il sottoscrittore che agisca in nome di un ente, associazione o gruppo, deve indicare l'incarico rivestito ed impegnarsi a comunicare ogni variazione nella rappresentanza dell'ente.

La domanda va corredata del bilancio di previsione, del consuntivo, del programma, del progetto, del preventivo di spesa o di altro documento giustificativo che definisca gli aspetti peculiari ed economici dell'istanza.

Gli enti, le associazioni, i gruppi, i comitati, le cooperative, presentano, ove non sia già stata acquisita dal Comune, la documentazione relativa alla loro legittimazione (statuti, regolamenti, affiliazioni).

Le associazioni e i gruppi sportivi che presentano domanda annuale, inteso come anno solare, per essere ammessi all'erogazione dei contributi di cui al precedente articolo 28 devono attenersi ai seguenti criteri:

1) presentazione del bilancio di previsione entro il 31 gennaio di ogni anno contenente, tra l'altro, obbligatoriamente, i dati relativi a:

a. spese per la custodia e manutenzione ordinaria degli impianti comunali, in attuazione di apposito convenzionamento ai sensi del precedente articolo 22;

b. le altre eventuali spese suddivise per tipologia;

c. tutte le entrate, suddivise per tipologia, con l'indicazione dell'erogatore.

Allo stesso dovrà essere allegata, obbligatoriamente, la seguente documentazione:

a) elenco degli associati con anno di nascita e residenza;

b) l'importo delle quote sociali;

c) copia dei tabulati di iscrizione ai campionati di categoria e relativo costo di iscrizione;

d) elenchi delle attività che non comportano la partecipazione a campionati federali con il nome e cognome degli iscritti, l'anno di nascita e la residenza dei medesimi;

e) elenco delle attività a pagamento, intendendosi quelle per le quali viene richiesta all'utenza da parte dell'associazione o del gruppo sportivo il pagamento di un corrispettivo che deve essere indicato evidenziando gli spazi che verranno utilizzati all'interno degli impianti sportivi comunali;

2) presentazione del bilancio consuntivo entro il 31 marzo dell'anno successivo, a corredo del quale dovrà essere presentata documentazione idonea, in rapporto alla loro entità, delle spese sostenute (fatture, ricevute di pagamento, ecc.).

## ART. 35 - ISTRUTTORIA

L'istruttoria viene eseguita dall'ufficio competente per il settore d'intervento, che predispone la proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione della giunta comunale.

Dalla proposta di deliberazione deve risultare espressamente che sono stati osservati i criteri e le modalità stabilite dal presente regolamento.

L'esito della domanda viene comunicato al richiedente entro trenta giorni dal suo ricevimento o nel diverso termine stabilito dall'apposito regolamento per le procedure amministrative di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241.

## ART. 36 - EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

Il contributo del Comune, ove sia legato a specifiche manifestazioni o iniziative, dovrà essere concretamente erogato dopo la presentazione del consuntivo.

Il contributo sarà decurtato in misura proporzionale, qualora l'importo di consuntivo risulti inferiore alle spese preventivamente ammesse.

La mancata presentazione della documentazione necessaria alla completezza dell'istanza ne comporta l'inammissibilità.

Se la documentazione costituisce invece presupposto all'erogazione concreta del beneficio, la sua mancata o parziale esibizione determina, dopo espresso diffida, la revoca del contributo concesso.

L'erogazione delle provvidenze, salvo quelle a persone fisiche, è subordinata in ogni caso alla presentazione della dichiarazione di loro assoggettabilità o meno alla ritenuta d'acconto.

Possono essere erogati acconti in misura non superiore al cinquanta per cento del contributo assegnato o assegnabile.

CAPO VIII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

## ART. 37 - NORME GENERALI

Qualsiasi forma di intervento economico da parte del Comune per ragioni di solidarietà sociale, di sostegno, di incentivo, non espressamente prevista dal presente regolamento, deve essere disciplinata da un provvedimento a carattere generale.

Le agevolazioni a favore degli utenti dei servizi pubblici, ivi compresi quelli a domanda individuale, sono regolate dai relativi provvedimenti tariffari; la contribuzione deve rispettare in qualsiasi modo i vincoli legislativi o



regolamentari previsti per tali servizi.

Ottenere agevolazioni, esenzioni, riduzioni tributarie e tariffarie nei limiti riconosciuti dalla legge o dai regolamenti è un diritto.

Non sussiste alcun diritto ad ottenere le sovvenzioni, i sussidi, gli ausili finanziari, i contributi ed i vantaggi di qualunque genere previsti dal presente regolamento.

L'ammontare delle provvidenze, a prescindere dalle misure determinate dal presente regolamento, è comunque subordinato alla disponibilità dei rispettivi fondi di bilancio; qualora i fondi, anche modificati nel corso dell'esercizio, siano insufficienti ad accogliere tutte le richieste, si fa luogo ad una riduzione proporzionale dei benefici, fatti salvi quelli già concessi ed i criteri di precedenza eventualmente stabiliti.

#### ART. 38 - SOSTITUZIONE DI ATTI E REGOLAMENTI

Il presente regolamento sostituisce i regolamenti comunali vigenti o altri atti che comunque disciplinino i benefici previsti dall'articolo 1.

\* \* \*

